



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

Deliberazione della Giunta Comunale

n.90/2018 del 02.03.2018

OGGETTO: OGGETTO: Presa d'atto dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle definizioni Uniformi di cui all'accordo conferenza unificata 20/10/ 2016, n. 125 CU, come recepito con DGR n.554/2017, DGR n. 648/2017, DGR n. 2250/2017, L.R. n. 11/2017 e L.R. n. 46/2017 – ATTO DI INDIRIZZO

Il 02 marzo 2018 alle ore 17,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P	Giordano Nicola	P
Montaruli Domenica	A	Marone Rocco	A
Filograno Monica	P	Stolfa Francesco	P

PRESENTI N. 4

ASSENTI N. 2

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA Parere: Non Richiesto Data: Responsabile di Settore	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Non Richiesto Data: Responsabile del Settore Finanziario

PREMESSO

- che con l'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n° 125/Cu Stato-Regioni (accordo ai sensi dell' art.9, comma 2, lettera c) del D.lgs 28/08/1917, n° 281) tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio - tipo ai sensi dell'art.4, c.1 sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, è stato predisposto lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo” (RET) di cui all'Allegato 1 e relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni statali sovraordinate in materia edilizia (allegato B);
- che secondo quanto disposto dall'art.2, comma 1 del suddetto Accordo Conferenza Unificata, la Regione Puglia ha provveduto:
 - al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
 - all'individuazione, alla luce della normativa regionale vigente, delle definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici, dettando, in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
 - a stabilire i metodi, le procedure e i tempi da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere;

VISTA LA LEGISLAZIONE IN MATERIA

- l'art. 4, co. 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i., secondo il quale il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
- l'art. 2 della legge regionale n. 3 del 9 marzo 2009 recante “Norme in materia di regolamento edilizio”, dispone che “La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017 n° 554 recante: "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6giugno 2001, n° 380. Recepimento regionale"
- la Deliberazione della Giunta Regionale 04 maggio 2017, n° 648 recante: "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n°131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6giugno 2001, n° 380. Recepimento regionale. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n° 554";
- la Legge Regionale 18 maggio 2017, n° 11 recante: "Regolamento edilizio-tipo";
- la Legge Regionale 27 novembre 2017, n. 46 recante: "Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)";

CONSIDERATO

- che l'art. 2 della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 11 e s.m.i. prevede che:
 - i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine del "31 dicembre 2017";
 - trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo;
 - i comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti;
 - i comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del Consiglio Comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema informativo territoriale regionale (SIT);
- che l'art. 3 della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 11 e s.m.i. definisce le seguenti norme transitorie:
 - le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia;
 - non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma 1, la documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi, anche nella sua forma semplificata o simultanea.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2017 n. 2250, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11.01.2018, recante: "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo".

ATTESO

- che, il Comune di Ruvo di Puglia non ha ad oggi adeguato il regolamento edilizio comunale vigente e quello del PUG adottato allo schema di regolamento edilizio tipo, e le norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente e del PUG adottato alle definizioni uniformi, e ciò in considerazione delle determinazioni della regione Puglia adottate in maniera esaustiva solo in data 21.12.2017 e pubblicate sul BURP n. 6 suppl. del 11.01.2018;

RITENUTO

- di prendere atto dello Schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, stante la coerenza della disciplina regionale, a far data del 1 gennaio 2018, salvo poi procedere con gli

adeguamenti del regolamento edilizio comunale e delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente e del PUG adottato, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali;

LA GIUNTA COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione dell'assessore alle Politiche Territoriali.

Tutto ciò premesso, con voti espressi per mano alzata e con duplice votazione, di cui uno per l'immediata eseguibilità:

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la relazione dell'assessore alle Politiche Territoriali;
2. di **PRENDERE ATTO** dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato con DGR n. 2250/2017;
3. di **PRENDERE ATTO** che il regolamento edilizio comunale ha cessato di avere effetto nelle parti incompatibili con lo Schema di regolamento tipo, così come disposto dalla L.R. n. 46/2017;
4. di **PRENDERE ATTO** che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, di cui alla Parte Prima - Allegato A dello schema di Regolamento Edilizio Tipo dell'intesa, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 01 gennaio 2018, così come disposto dalla L.R. 27 novembre 2017 n.46 "Legge regionale "Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 18 maggio 2017. n. 11 (Regolamento Edilizio -Tipo)";
5. di **PRENDERE ATTO** che le istruttorie delle istanze edilizie faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia;
6. di **RIMANDARE** a successivi provvedimenti, che saranno sottoposti al Consiglio Comunale, l'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale e delle NTA, sia del PRG vigente che del PUG adottato;
7. di **COSTITUIRE** un gruppo di lavoro interno per l'adeguamento del RET e delle NTA del PRG vigente e del PUG adottato, formato dai Direttori delle Aree 5/8/9 e dal Direttore del SUAP;
8. di **DEMANDARE** al Direttore di Area 5 il coordinamento del gruppo di lavoro;
9. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Direttori delle Aree 5,8,9 e al Responsabile SUAP per gli adempimenti di competenza.
10. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO

F.to Pasquale Roberto Chieco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 02/03/2018 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 02/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara
